



CITTA' DI CASTELVETRANO

**REGOLAMENTO
DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI**

- **Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 18/12/2006.**
- **Esecutivo il 12/02/2007.**
- **Modificato ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.**

Art. 1

Costituzione e Competenze¹

1. Il Consiglio comunale, all'inizio del mandato o nel corso del medesimo, istituisce, nel proprio seno, commissioni consiliari aventi compiti preparatori, consultivi e propositivi per le materie di competenza consiliare. **Le Commissioni possono ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie, informazioni e documentazioni utili all'espletamento della loro attività e funzioni, ivi compresa il monitoraggio dell'attività amministrativa.²**
2. Dette commissioni sono organi interni del Consiglio e corrispondono, di norma, a tante aree di intervento quali sono quelle in cui sono raggruppati i vari Settori funzionali dell'Amministrazione, così specificate:
 - I^a C.C.P.: Urbanistica – Edilizia privata – Edilizia residenziale pubblica – Edilizia pericolante – Arredo urbano – Ville e giardini – Programmazione sviluppo economico ed attività produttive;
 - II^a C.C.P.: Lavori pubblici – Edilizia scolastica – Cimitero – cantieri di lavoro – Servizi ecologici – Igiene e sanità – Servizi a rete;
 - III^a C.C.P.: Bilancio finanze e tributi – Patrimonio – Competenze di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dell'art.6 L.R. 1/79 – Informatizzazione dei servizi comunali;
 - IV^a C.C.P.: Pubblica istruzione – Beni ed attività culturali – Turismo – Condizione della gioventù - Tempo libero – Sport – Problemi del lavoro – Toponomastica;
 - V^a C.C.P.: Polizia urbana – Annona – Mercati – Fiere – Spettacoli viaggianti – Aziende municipalizzate – Solidarietà e sicurezza sociale – Problemi degli alloggi – Circolazione e traffico – Segnaletica stradale – Commercio ed artigianato;
 - VI^a C.C.P.: Affari generali ed organizzazione amministrativa e tecnica degli Uffici – Personale – Affari legali e contenzioso – Corpo dei Vigili urbani – Decentramento e servizi demografici – Condizione Femminile.

3. Le Commissioni Consiliari nell'esercizio delle proprie competenze possono elaborare nuovi regolamenti o modificare un precedente

¹ Modificato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.

² Adottato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.

regolamento. Il Regolamento elaborato ed approvato dalla Commissione viene trasmesso al Sindaco il quale entro quindici giorni lo trasmette al Dirigente del Settore competente per materia, questi lo esamina, entro 30 giorni predisporre la proposta deliberativa e la invia alla Presidenza del Consiglio.³

Art. 2

Composizione e funzionamento delle commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari sono composte da 9 consiglieri secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, da determinarsi senza tener conto **del consigliere eletto⁴** Presidente del Consiglio.
2. I componenti delle commissioni sono nominati dal presidente del consiglio, su designazione dei capi – gruppo consiliari. Di tale nomina prende atto, alla prima seduta utile, il Consiglio comunale con atto formale nel quale è attestata l’osservanza delle norme del presente regolamento.
3. Le stesse eleggono nel proprio seno, alla prima riunione che sarà convocata dal Presidente del consiglio entro gg. 15 dalla approvazione in aula, a maggioranza, il presidente e il vice presidente.
4. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per età.
5. Il Sindaco e gli assessori possono parteciparvi senza diritto di voto.
6. I consiglieri comunali non facenti parte della Commissione possono partecipare ai lavori senza diritto di voto.
7. Alle riunioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.
8. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un componente delle commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del capo-gruppo interessato.
9. Ogni consigliere comunale ha diritto a far parte almeno di una commissione.
10. Nel caso in cui si modifica l’assetto dei gruppi politici nel Consiglio non si procede a nuova composizione delle commissioni. **In ogni caso, ciascun gruppo politico può avere un numero massimo di Commissioni pari al doppio dei consiglieri del gruppo. La distribuzione dei consiglieri nelle Commissioni è affidata al gruppo**

³ Adottato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.

⁴ Modificato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.

stesso. Nei casi in cui varia il numero dei consiglieri costituenti il gruppo, rimane, comunque, invariato il limite massimo di Commissioni pari al doppio dei componenti del gruppo; le commissioni in eccesso, dopo l'applicazione di tale regola, sono ridistribuiti dal Presidente del Consiglio a favore dei gruppi consiliari che dagli spostamenti risultano penalizzati.⁵

11. Una eventuale nuova composizione delle commissioni sarà possibile solamente per una volta allo scadere di metà mandato consiliare, su richiesta motivata di almeno due gruppi consiliari.
12. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta comune per motivi di urgenza o di carattere generale, su richiesta motivata, del Sindaco o del Presidente del Consiglio, o dai presidenti delle commissioni interessate.
13. La seduta sarà presieduta dal presidente più anziano per età e verbalizzata dal segretario abituale del presidente che presiede. Il numero legale è calcolato sul totale dei componenti delle due o più commissioni a prescindere dall'appartenenza dei componenti stessi all'una o all'altra di tali commissioni. In mancanza del numero legale vale quanto stabilito nel successivo art. 7 comma 1.
14. I partecipanti ai lavori delle commissioni firmeranno il foglio di presenza che verrà trasmesso mensilmente ai funzionari dell'Ufficio di Presidenza consiliare per gli opportuni adempimenti, a cura del Segretario della Commissione.

Art. 3

Nomina del Presidente

1. Ogni commissione elegge, nel proprio seno, e con votazioni separate, il Presidente ed il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Le votazioni si effettuano in forma segreta ed ogni componente può votare per un solo nominativo.
3. E' eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata che deve essere approvata, a votazione palese, dalla

⁵ Adottato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.

maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la commissione consiliare.

5. La commissione resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale, salvo quanto previsto nel precedente articolo 2 ultimo punto.

Art. 4

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, dà la parola, modera la discussione, fa osservare il presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente trasmette al Presidente del Consiglio comunale al fine del successivo esame del Consiglio comunale gli elaborati finali contenenti le determinazioni cui è pervenuta la commissione consiliare in merito agli argomenti di sua competenza.
4. Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in Consiglio comunale sul parere della commissione stessa.
5. Il Presidente rappresenta la commissione nei rapporti con il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Segretario/Direttore Generale.
6. **In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente, la seduta, raggiunto il numero legale, sarà presieduta dal Consigliere più anziano per età.**⁶

Art. 5

Convocazione

1. La commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, almeno due giorni prima della seduta.

⁶ Adottato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni precedenti la convocazione e contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
3. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o per determinazione autonoma o su richiesta scritta depositata presso la Segreteria del Comune:
 - a) del Sindaco;
 - b) del Presidente del Consiglio comunale;
 - c) di 1/3 dei componenti la commissione;
 - d) dell'Assessore competente per materia;
 - e) di 1/5 dei Consiglieri comunali.
4. Nelle eventualità sopra riportate, la convocazione dovrà avvenire da parte del Presidente o del Vice Presidente, in caso di impedimento del primo, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione con allegate fotocopie relative agli atti strettamente attinenti le materie da esaminare.

Art. 6

Partecipazione del Sindaco, del Presidente del C.C., degli Assessori e dei Consiglieri comunali

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli Assessori e i Consiglieri comunali, possono partecipare ai lavori delle commissioni con facoltà di intervento.

Art. 7

Validità delle sedute

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.
2. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.

Art. 8

Del segretario e dei verbali

1. Delle riunioni è redatto un verbale, in forma sintetica, a cura del segretario della commissione.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente munito almeno di diploma di scuola media superiore, su nomina del Segretario Generale di concerto con il Dirigente del Settore **e sentito il Presidente della Commissione.**⁷
4. Il segretario partecipa alle sedute senza diritto di voto.
5. Il segretario, se richiesto, esprime un parere motivato.
6. Il segretario di ogni singola commissione cura altresì che copia degli avvisi di convocazione sia sempre inviata anche al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 9 **Doveri, decadenza, indennità**

1. Ogni Consigliere componente è tenuto a partecipare ai lavori della commissione, nella quale è stato eletto.
2. Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive, incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione.
3. L'azione di decadenza può essere promossa da qualsiasi Consigliere comunale il quale richiede al Presidente del Consiglio comunale l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 10 **Relazione scritta**

1. La commissione può concludere i propri lavori con una o più sintetiche relazioni scritte che, firmate dal presidente e dal segretario, sono allegate all'argomento da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.
2. Le relazioni fanno parte del procedimento amministrativo e sono allegate all'atto deliberativo consiliare.

Art. 11

⁷ Modificato con Deliberazione di C.C. n. 68 del 30/06/2009.

Indennità di presenza

1. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni consiliari permanenti spetta l'indennità di presenza nella misura e con le modalità previste per i consiglieri comunali. Per le sedute che si svolgono durante l'orario di ufficio, ai segretario non compete alcuna indennità.

Art. 12

Commissioni speciali

1. Le commissioni speciali e di indagine sono regolate dalle stesse norme previste per le commissioni consiliari permanenti.
2. E' in ogni caso il Consiglio comunale a stabilire l'oggetto, il termine, lo scopo ed ogni altra regola aggiunta a quanto sopra disposto purchè non contraddittoria.

Art. 13

Giunta per il regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è nominata dal Presidente del Consiglio con provvedimento a parte rispetto a quello delle commissioni permanenti, composta da tutti i capi – gruppo o da un delegato, con le stesse modalità previste per le commissioni permanenti.
2. Alla Giunta è demandata la stesura del regolamento consiliare e di ogni altro regolamento previsto dallo Statuto comunale.
3. Può, in ogni tempo, proporre modifiche, aggiunte e abrogazioni sugli stessi regolamenti, su iniziativa propria o di altri organi istituzionali.
4. Può esprimere pareri su questioni riguardanti interpretazioni dei regolamenti o su conflitti di competenza tra il Consiglio e i suoi organi o tra questi.
5. Se le questioni di interpretazione o di conflitto emergono nel corso di una seduta consiliare, il Presidente del Consiglio può sospendere la discussione sull'argomento e chiedere parere alla Giunta per il Regolamento, la quale, a mezzo del suo Presidente, deve specificare il tempo necessario a tale adempimento che non può superare in ogni caso i dieci giorni.
6. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere, riporta l'argomento all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva e lo

comunica al Consiglio unitamente alla sua decisione, scaturita collegialmente all'interno dell'ufficio di presidenza, sentito il Segretario Generale.

7. Ai componenti ed al segretario della Giunta per il Regolamento spetta l'indennità di presenza nella misura e con le modalità previste per i consiglieri facenti parte delle commissioni consiliari permanenti.